



DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 25 Aprile 1965

Suppl. N. 7 al N. 4

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100, Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 24 Aprile 1965, n. 10 — *Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle Herzi e provvidenze a favore della Sua famiglia.* Pag. 3
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 Aprile 1965, n. 106 — *Promozione per merito di guerra (alla memoria) al Generale Daud Abdulle Herzi.* » 5
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1965, n. 107 — *Concessione di amnistia.* » 6
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 1965, n. 108 — *Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE.

N. N.

PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 Aprile 1965, n. 10.

Onoranze al Generale di Divisione Daud Abdulle e provvidenze a favore della Sua famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

CONSIDERATA l'eccellenza dell'opera svolta dal Generale di Divisione Daud Abdulle al servizio della Nazione e le alte benemeritenze acquistate quale fondatore e primo Comandante dell'Esercito Nazionale;

RAVVISATA l'urgente necessità, in mancanza di adatte norme al riguardo, di stabilire alcune provvidenze a favore della vedova e dei figli del Defunto in segno di pubblica gratitudine alla Sua figura di cittadino esemplare, di fervente patriota e di insigne soldato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro dei Lavori Pubblici;

DECRETA:

Art. 1.

Il decesso del Generale di Divisione Daud Abdulle è considerato a tutti gli effetti lutto nazionale. Alla Sua salma verranno tributate onoranze funebri di Stato. La Bandiera nazionale verrà esposta a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici durante la giornata del 24 Aprile 1965.

Art. 2.

Allo scopo di onorare in maniera permanente e visibile la memoria del Generale di Divisione Daud Abdulle, sarà provveduto — con deliberazione delle autorità competenti — ad intitolare al Suo nome una strada della città di Mogadiscio.

Art. 3.

A favore della Sua famiglia composta della Vedova, Signora Hâua Giama Carsce, e dei figli Soliman di anni 16, Faduma di anni 14, Ancia di anni 10, Ossob di anni 9, Kadigia di anni 8, Kaise di anni 7, Idil di anni 5, Habon di anni 2, Abian di mesi 7, nonchè del Padre Sig. Abdulle Hersi Elmi Alassò e della Madre Signora Suban Elmi Mohamed Bidar, vengono disposte le seguenti provvidenze:

a) L'istruzione dei figli, la loro assistenza sanitaria e l'assistenza sanitaria per i Genitori e la Vedova sono a carico dello Stato.

b) Donazione da parte dello Stato alla Vedova ed ai nove figli di una abitazione civile in muratura di nuova costruzione in Mogadiscio, sufficiente ad accogliere i medesimi.

c) Corresponsione al Padre, alla Madre, alla Vedova ed ai figli nominati nell'articolo 3 di un assegno alimentare e di mantenimento — a titolo speciale ed onorifico — dell'importo mensile netto di Sh. So. 1.500 (millecinquecento), da erogarsi per quanto attiene alla Vedova ed ai figli su quietanza della Vedova stessa, ed in caso di Sua premorienza o di passaggio a seconde nozze, su quietanza di un procuratore all'uopo nominato previo parere favorevole del Comandante dell'Esercito, per quanto attiene al Padre ed alla Madre, su rispettiva quietanza dei medesimi. L'assegno è considerato costituito di dodici quote di cui dieci da Sh. So. 120 (centoventi) ciascuna per ogni figlio e per la Madre del Compianto Generale Daud e due da Sh. So. 150 (centocinquanta) per il Padre e per la Vedova.

Per i Genitori e la Vedova la corresponsione dell'assegno è vitalizia.

Per i figli minori la corresponsione delle provvidenze di cui alle lettere a) e c) viene a cessare quando i medesimi abbiano raggiunto il ventunesimo anno di età, oppure al momento in cui inizino a svolgere un impiego retribuito.

La spesa relativa alla corresponsione dell'assegno alimentare e di mantenimento graverà sul bilancio del Ministero della Difesa.

Art. 4.

Il Ministero della Difesa, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Istruzione Pubblica e l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio emaneranno le norme di esecuzione relative al presente Decreto-legge.

Art. 5.

Il presente Decreto-legge sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione alla Assemblea Nazionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 24 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici a. i.

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 24 Aprile 1965, n. 106.

Promozione per merito di guerra (alla memoria) al Generale Daud Abdulle Hersi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 «Ordinamento del Governo»;

VISTA la Legge 6 Aprile 1960, n. 15 «Istituzione dell'Esercito Nazionale Somalo»;

CONSIDERATE le eccezionali benemeritenze acquistate quale fondatore e Comandante dell'Esercito Nazionale e le elevate virtù militari dimostrate quale difensore della Patria;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Difesa;

DECRETA:

Articolo Unico

Il Generale di Brigata Daud Abdulle Hersi è promosso al grado di Generale di Divisione per merito di guerra (alla memoria), con la seguente motivazione:

«Perfetta sintesi delle millenarie virtù della razza somala, con eroica, fredda, cosciente determinazione affrontava un nemico superiore in forze e mezzi. Consapevole della tremenda responsabilità di Comandante dell'Esercito Nazionale, ma animato da incrollabile fede nei destini gloriosi della Patria, con geniali piani di manovra concepiti ed attuati con mirabile celerità, riusciva a contenere e respingere i tentativi di invasione messi in atto dal nemico.

Fulgido esempio delle più elevate virtù militari».

«Aggressione alla Repubblica Somala Febbraio-Marzo 1964».

Mogadiscio, li 24 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Difesa «ad interim»
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 30 Marzo 1965, n. 107.

Concessione di amnistia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 64 della Costituzione;

VISTA la legge 26 gennaio 1965 n. 2 concernente la delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati politici e militari;

SU PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi di concerto con il Ministro della Difesa;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati politici e militari.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia di cui all'articolo precedente non si tiene conto dei precedenti penali.

Art. 3.

L'amnistia di cui all'art. 1 del presente Decreto non si applica nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4.

La presente amnistia ha efficacia per i reati politici e militari anteriormente al 31 dicembre 1963.

Art. 5.

Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.

Esso sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e AA. Religiosi «ad interim»

SCEK ABDULLE MAHAMUD

D.P.R. 30 Marzo 1965, n. 108.

Restrizione in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTI gli artt. 18 e 19 del decreto legge 26 settembre 1964, n. 12, convertito in legge 29 ottobre 1964, n. 8 relativo all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'estero.

VISTO l'art. 2 del D.P.R. del 26 settembre 1964, n. 203 ed il relativo allegato A «lista di esportazione» concernente le restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero.

CONSIDERATO che per la tutela della produzione dell'incenso e la valorizzazione di vari tipi è necessario che l'incenso venga esportato dal nostro Paese già selezionato e qualificato secondo i criteri uniformi.

RITENUTA la necessità di includere l'incenso nella lista di merci soggette a licenza d'esportazione.

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio.

SENTITO il Consiglio dei Ministri.

DECRETA:

Art. 1.

L'esportazione dell'incenso è soggetta a licenza d'esportazione con decorrenza 1° Luglio 1965.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti dello Stato.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MAHAMUD ADDE

VISTO e Registrato Reg. n. 1 foglio n. 27.

Mogadiscio li 4 Aprile 1965.

Il Sostituto Magistrato ai Conti:

Dr. MOHAMED HAGI OSMAN

